

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 721)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1959

Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644 e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 22 giugno 1913, n. 644, il Fondo massa della Guardia di finanza fu autorizzato ad anticipare allo Stato la somma di lire 1.800.000 per la costruzione della caserma « Piave » in Roma. Una seconda anticipazione di lire 1.500.000 fu autorizzata con legge 2 aprile 1922, n. 388, e, infine, con regio decreto 11 marzo 1923, n. 749, fu disposta un'ulteriore anticipazione di lire 1.200.000.

Del debito complessivo di lire 4.500.000 rimane da rimborsare al predetto Ente, alla data del 1° luglio 1959, l'importo di lire 1.623.000.

Poichè l'esecuzione del relativo piano di ammortamento, che andrà ad esaurirsi nel-

l'esercizio 1982-83, comporta l'istituzione per ogni esercizio finanziario di due capitoli di spesa (annualità ed interessi) nel bilancio dello Stato e di altrettanti capitoli di entrata nel bilancio del Fondo massa per importi di modesta entità, si ritiene opportuno, stante l'attuale potere di acquisto della moneta, di provvedere al rimborso della predetta somma in unica soluzione.

Ciò in analogia a quanto è stato fatto con legge 31 marzo 1956, n. 285, riguardante l'autorizzazione del rimborso al Fondo massa della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso, a mente dell'articolo 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo massa medesimo allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644, e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749, per la costruzione di una caserma per la Guardia di finanza in Roma.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.623.000, in cifra tonda, alla data del 1° luglio 1959, sarà fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.